

La notifica di un atto a mezzo del servizio postale nel caso in cui il destinatario sia irreperibile

Recentemente, con l'ordinanza n. 6363/2020, pubblicata il 5 marzo 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di perfezionamento della notifica di un atto a mezzo del servizio postale nel caso in cui il destinatario sia irreperibile.

Il caso in esame riguarda la causa azionata da un soggetto che ha proposto opposizione avverso un'ordinanza di ingiunzione, emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla scorta di un verbale di accertamento che era stato notificato a mezzo del servizio postale, notifica della quale l'interessato deduceva l'illegittimità per la mancanza della seconda raccomandata.

L'opposizione veniva rigettata sia in primo che secondo grado, sulla base dell'orientamento espresso dalla Cassazione nel 2017, secondo il quale nel caso di mancato recapito dell'atto la cui notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale secondo la procedura prevista dall'art. 8 della legge n. 890/1982, per la regolarità del procedimento di notificazione non è necessaria la produzione della CAD (seconda raccomandata), ma è sufficiente fornire la prova dell'avvenuta spedizione della stessa che può essere desunta dall'annotazione da parte dell'agente postale del numero di raccomandata (nel caso di cui stiamo parlando l'agente postale ha solo attestato di aver spedito la seconda raccomandata, riportando il numero attribuito alla stessa).

Al riguardo, la Corte ha ritenuto superato il citato orientamento del 2017, osservando come già nel 2018 aveva affermato che al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui l'atto è stato consegnato.

Inoltre, tale orientamento è stato ribadito anche nel 2019, con due separate ordinanze, nelle quali è stata confermata la necessità dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, nel presupposto che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

Alla luce delle riportate osservazioni, la Corte ha accolto il ricorso, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice di II grado, che dovrà attenersi a quanto indicato in dispositivo il quale si atterrà a quanto indicato nell'ordinanza in esame.